


# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. 051/6039610-11 Fax 051/6011006

e-mail:BOIS01600C@istruzione.it



Sistema Qualità certificato secondo  
la Norma UNI EN ISO 9001:2015

ALLA RSU

AI DOCENTI

p.c. AL DSGA

Oggetto: **PUBBLICAZIONE NOMINATIVI- COMPENSI**

Vista la Piattaforma contrattuale di Istituto vigente a.s. 2016/2017

Considerato che la parte sindacale ha diritto, come avvenuto anche in sede contrattuale, ad entrare in possesso di:

**1.L'elenco nominativo di tutto il personale docente e non docente percettore di compensi a carico del FIS senza l'indicazione della somma individualmente attribuita;**

**2.La sintesi delle risorse effettivamente liquidate per aggregati di spesa senza riferimenti alle persone.**

Atteso che i comportamenti in merito assunti in altre istituzioni non appaiono ancora del tutto omogenei, ci sembra necessario nonché doveroso porre in evidenza le argomentazioni di carattere contrattuale e giuridico che sostengono la posizione della dirigenza, che, è bene non dimenticarlo, corrisponde esattamente a quella del **Garante per la protezione dei dati personali**.

In sintesi a partire dal CCNL Scuola, il quale all'art. 6, comma 2, lettera n) dichiara che l'informazione successiva è dovuta in merito ai "nominativi" del personale destinatario del FIS nessun accenno viene fatto alla pubblicazione relativa ai singoli nominativi e relativi compensi individualmente percepiti e quindi ogni interpretazione in tal senso è da ritenersi arbitraria.

Ma è noto che la parte sindacale si appella anche alla successiva lettera o) dello stesso articolo, dove si precisa che l'informativa è dovuta anche in merito a: "o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse". Il combinato disposto delle due lettere n) e o) porta la parte sindacale a ritenere di avere il diritto di sapere quali persone hanno ricevuto compensi e quanto ciascuna di esse ha esattamente percepito.

Si precisa che la lettera o) fa riferimento correttamente, **all'utilizzo delle risorse e non alla loro attribuzione a singole unità di personale**, nel senso che alla parte sindacale va riconosciuto il diritto di sapere se l'utilizzo delle risorse sia avvenuto nel rispetto della previsione contrattuale, **se cioè i criteri di destinazione delle risorse a sostegno delle diverse tipologie di attività e di incarichi siano stati rispettati**. Ma questa è cosa ben diversa dal pretendere di sapere quanto ciascuno "ha preso". (cfr. sentenza del Giudice del lavoro presso il Tribunale di Sondrio, Decreto di rigetto n.290/2015 del 05. Maggio 2015) (Allegato D).

Si ritiene corretto quindi come dirigente scolastico, nelle vesti di parte pubblica, la pubblicazione ( già consegnato in sede contrattuale il prospetto con nominativi e compensi) di un prospetto contenente **l'indicazione dei principali aggregati di spesa** a carico del FIS, con un livello di dettaglio sufficiente ad assicurare la verifica di compatibilità tra il pattuito e il liquidato a seguito di rendicontazione finale delle

Anno scolastico 2015/2018



Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

attività.

Quindi, in conclusione, alla parte sindacale va consegnato un **prospetto A** con i nominativi del personale che ha svolto attività e incarichi a carico del FIS (con l'indicazione di incarichi e attività ma senza indicazione di cifre) e un **prospetto B** contenente la tabella delle risorse effettivamente liquidate per aggregati di spesa (tot per le ore d'insegnamento aggiuntivo, tot per le varie forme di collaborazione con il dirigente, tot per i referenti di progetto, e così via) ma senza pubblicare le persone beneficiarie dei compensi. Per essere chiari fino in fondo le organizzazioni sindacali che in alcuni casi hanno impugnato l'operato dei dirigenti scolastici si sono appellate proprio al fatto che il CCNL scuola prevede anche che vengano forniti i nominativi del personale, ma dimenticano di osservare che si tratta di due elementi disgiunti e non congiunti, come più sopra abbiamo già ricordato.

Si ritiene necessario ricordare che, in dottrina, la retribuzione individuale dei pubblici dipendenti è considerata **dato personale**. Vale dunque la pena di rammentare che l'**art. 19, comma 3, del D.lgs. 196/2003** stabilisce al riguardo che: *“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”*

Nel caso che stiamo trattando non esiste legge o regolamento che autorizzi un dirigente scolastico a fornire dati personali. Né l'articolato contrattuale avrebbe potuto contenere un obbligo del genere, come infatti non contiene, non supportato da norma di legge.

Né va dimenticato che le ricorrenti richieste di accesso agli atti, presentate in proposito, devono comunque rispondere ai requisiti della **legge 241/1990**, che all'**art.24, comma 3**, prescrive che: *“Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni”*.

Merita di essere ricordato che il **Garante per la protezione dei dati personali** si è più volte pronunciato sulla materia, fornendo quella che a tutti gli effetti deve essere considerata un'interpretazione autentica della norma: **Provvedimento n. 431 del 20 dicembre 2012** (Allegato A), con il quale il Garante: *“accoglie il ricorso e per l'effetto dispone nei confronti del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il blocco dell'ulteriore comunicazione dei dati personali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario del ricorrente alle organizzazioni sindacali, cui andrà altresì comunicato il presente provvedimento al fine di interdire l'ulteriore circolazione dei dati dello stesso tipo precedentemente comunicati. Il titolare del trattamento dovrà infine dare conferma dell'adempimento a questa Autorità e all'interessato entro quaranta giorni dalla ricezione del presente provvedimento”*.

Con il **Provvedimento del 14 giugno 2007** (Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico) il Garante già precedentemente si era espresso prevedendo che l'Amministrazione possa fornire *“alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili (...) ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale”*.

Ma non ci siamo fermati qui. Il **4 giugno 2014** (Allegato B), a fronte di un accordo sottoscritto presso l'USR Marche che obbligava i dirigenti scolastici di quella regione a fornire alla parte sindacale i tabulati del FIS, con nominativi e cifre, l'ANP decideva di inviare al Garante uno specifico quesito circa la legittimità della decisione. Il Garante rispondeva il **13 ottobre 2014** (Allegato C) all'ANP e all'ARAN con una ricca argomentazione giuridica, concludendo che: *“3.2.....con specifico riguardo al caso in esame, se da un lato, come detto, la richiamata disposizione contrattuale, nell'individuare le materie di informazione successiva alle organizzazioni sindacali, a livello della singola istituzione scolastica, consente che l'informativa sindacale venga effettuata in forma nominativa.... con specifico riguardo al personale coinvolto nelle attività finanziate con il c.d. fondo d'istituto, tuttavia dal quadro normativo di riferimento non emerge alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione (pubblicazione) dei compensi accessori erogati individualmente.*

*Né, a tal fine, può essere invocata la lettera o) dello stesso articolo che si limita a prevedere la sola facoltà per le sigle sindacali di “verifica[re] [...] l'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse”, non già la specifica comunicazione dell'ammontare degli emolumenti percepiti dal singolo docente, atteso che il ruolo delle organizzazioni sindacali, mediante operazioni di verifica e di*

Anno scolastico 2015/2018



Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015

*monitoraggio in ordine alla corretta gestione dell'impiego delle risorse del fondo, non presuppone la conoscibilità di dati di dettaglio in ordine alle voci di spesa ovvero ai mandati di pagamento in favore del singolo lavoratore.*

3. Pertanto, al fine di chiarire quanto espresso nel verbale RSU- OO.SS. le *prospettate richieste* si conferma che in base alla disciplina di protezione dei dati personali ed in coerenza con le richiamate indicazioni già fornite da questa Autorità, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell'ambito dei progetti finanziati con il fondo d'Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l'importo complessivo, eventualmente "per fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili".

Pertanto possiamo soltanto limitarci a ricordare che possono anche essere forniti i tabulati con nomi e cifre, ma che, così facendo, soprattutto se divulgati, violano il D.lgs. 196/2003 e rischiano di incorrere in un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali che un qualunque lavoratore della loro scuola, docente o non docente, sarebbe legittimato a presentare qualora non gradisse che i suoi compensi vengano resi pubblici.

**Possiamo soltanto aggiungere che sarebbero accolte anche le spese e i diritti di legge inerenti il ricorso.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

arch. Paola Calenda



Anno scolastico 2015/2018

Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2015